N. **58** Reg.

del **29-12-2023**

O R I G I N A L E

COMUNE DI BOLZANO VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Prima Convocazione Seduta

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **15:00**, nella solita sala delle adunanze, in presenza presso la sala Consigliare e in collegamento tramite videoconferenza, nel rispetto sia di quanto stabilito dall'art, 1, lett. D) punto 5 del D.P.C.M. 18 ottobre 2020 (confermato dall'art. 1, comma 9, lettera o del DPCM del 24.10.2020) e dalla successiva comunicazione del Ministero dell'Interno del 27.10.2020 sia dal Decreto del Sindaco rg 14/2020, convocato in seguito a regolari inviti, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco Sig. Cracco Lorenzo e l'assistenza del Segretario Comunale Sig Bruno Manuel.

Fatto l'appello, risulta quanto segue:

Cracco Lorenzo	Presente
Feltrin Gianluigi	Presente
Berdin Massimo	Presente
Rizzetto Marta	Assente
Zaccaria Marina	Presente
Rocchetto Elena	Presente
Barbieri Giorgia	Presente
Carraro Massimo	Presente
Verdecanna Pasquale	Presente
Pettina' Marilisa	Assente
Galvan Daniele	Presente
Frigo Samantha	Assente
Sperotto Monia	Assente

Presenti N. **9** Assenti N. **4**

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente

O G G E T T O

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";*

RICHIAMATA la disciplina inerente alla suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta;

RICHIAMATI:
- l regolamento per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 28/05/2020;
- la deliberazione consiliare n. 1 del 17/01/2023 di conferma per l'anno 2023 delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria in vigore nell'anno 2022;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 20/11/2023 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2024-2026;

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote dell'IMU rientra nelle competenze del Consiglio comunale;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:"69. *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*.";

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificarele aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune nonintenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

VISTO l'art. 7 del Decreto del 7 Luglio 2023, che introduce l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto delle aliquote, utilizzando l'applicazione informatica di cui all'art. 3, comma 1, a decorrere dall'anno di imposta 2024, e in caso di inottemperanza, relativamente alle modalità previste dal comma 757 del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019 e alla pubblicazione nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019;

DATO ATTO che con comunicato del 30/11/2023, il Ministero dell'Economia ha informato i Comuni della proroga all'anno 2025 dell'obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote dell'IMU

utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come disposto dall'art. 6-ter del D.L. n. 132/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 170 del 27/11/2023;

CONSIDERATO che il M.E.F. ha precisato, sempre tramite il comunicato suindicato, che per l'anno 2024:

- i Comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'I.M.U. secondo le modalità sinora utilizzate, vale a dire tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro i consueti termini dell'invio al 14 ottobre dello stesso anno, per la successiva pubblicazione sul Portale entro 28 ottobre;
- "non vige l'obbligo di diversificare le aliquote dell'IMU utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7 luglio 2023 e che, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, le aliquote vigenti nell'anno di imposta 2023".

RILEVATO che tale pubblicazione consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

RILEVATO che per assicurare il raggiungimento degli obiettivi esposti nei documenti programmatico-contabili per il triennio 2024-2026 nel rispetto degli equilibri di bilancio, è necessario confermare per il 2024 le stesse aliquote deliberate per l'anno 2023;

UDITI i seguenti interventi che si riportano in calce al presente provvedimento.

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile degli uffici competenti ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;
- lo Statuto Comunale;
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. n. 267/2000;
- il regolamento di contabilità;
- il regolamento generale delle entrate;

Con voti favorevoli n. 8 (Cracco,Feltrin,Berdin,Rocchetto,Zaccaria,Barbieri,Carraro,Verdecanna) , astenuti nessuno, contrari n. 1 (Galvan), presenti n. 9 ,espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. di assumere tutto quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di confermare per l'anno 2024 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta municipale Propria (I.M.U.) in vigore nell'anno 2023:

TIPOLOGIA DI IMMOBILI	ALIQUOTE	DETRAZIONI

	%	
ABITAZIONE PRINCIPALE DI LUSSO A/1-8-9 -	0,40%	€ 200,00
ALLOGGI ASSEGNATI ex IACP	0,40%	€ 200,00
A10 – B – C1/C3/C4/C5 - *D (escluso D10)*	0,96%	
A (escluso A10) - C2/C6/C7 - AREE EDIFICABILI -	1,06%	
IMMOBILI DI INTERESSE ARTISTICO/ARCHITETTONICO CON INTERVENTO DI RECUPERO	0,80%	
FABBRICATO RURALI STRUMENTALI	0,10%	
TERRENI AGRICOLI	0,76%	

3. di dare atto che le aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal giorno 1 gennaio 2024;

4. di prendere atto che le scadenze sono il 16 giugno per l'acconto e il 16 dicembre il saldo, con facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

5. copia della presente deliberazione dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, conferendo efficacia alla medesima.

Con successiva votazione con esito favorevoli n. 8 (Cracco, Feltrin, Berdin, Rocchetto, Zaccaria, Barbieri, Carraro, Verdecanna) , astenuti nessuno , contrari n. 1 (Galvan), la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 1° dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

****** INTERVENTI******

Sindaco Cracco Lorenzo: dò ancora la parola al Consigliere Carraro Massimo

Consigliere Carraro Massimo: Molto brevemente. La proposta di delibera che va ai voti è quella di confermare anche per l'IMU le attuali aliquote in vigore. Allora, e quindi il deliberato ripropone come per dovere e per regolarità le ricordiamo: le abitazioni, posto che la prima casa ovviamente rimane esente, l'abitazione principale, vengono assoggettate ad aliquota le abitazioni principali di lusso, lo 0,40‰ con una detrazione di 200 €. Gli alloggi assegnati ex Iacp, anche questi sono 0,40 e gli immobili di categoria A10 b e poi le varie categorie C1, C3, C4, CD, D, escluso il D10 allo 0,96. Le aree edificabili mantengono l'imponibilità, l'aliquota all'1,06. Gli immobili di interesse artistico e architettonico con intervento di recupero lo 0,80. I fabbricati rurali strumentali lo 0,10%, e i terreni agricoli lo 0,76%.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco	**Il Segretario**
F.to Cracco Lorenzo	F.to Bruno Manuel
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.	Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.